

CONSIDERAZIONI FINALI

L'Organo di revisione dà atto:

- che nei Titoli IX dell'Entrata e VII della Spesa “*per conto terzi e partite di giro*” non sono state previste impropriamente nell'anno 2016 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II
- che l'Ente *si è dotato* di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto [dal Dlgs. n. 286/99](#) e [del Dl. n. 174/12](#):
 - del controllo di regolarità amministrativa e contabile
 - del controllo di gestione
 - della valutazione della dirigenza
 - del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,

Tenuto conto di quanto in precedenza rilevato, si invitano gli organi dell'Ente:

- a realizzare un adeguato sistema di contabilità economica e patrimoniale.

L'Organo di revisione suggerisce, inoltre:

- di monitorare le entrate che difettano del requisito della certezza e di provvedere ad effettuare g li impegni con esse finanziati solo in un momento successivo all'accertamento dell'entrata;
- di tenere conto dell'impatto che le nuove regole dell'armonizzazione contabile avranno sull'organizzazione dell'Area Servizi Finanziari, in ordine all'adozione dei principi di contabilità economico-patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria dell'Ente, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato ed al bilancio consolidato.
- di indicare negli ordinativi di incasso a norma dell'art. 180 del Tuel, in particolare con riferimento a quanto disposto dal comma 3, lettere d,e, f, fra l'altro, gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da leggi, trasferimenti e o prestiti, disponendo l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti;
- di tenere conto delle regole sull'armonizzazione contabile per l'adeguamento del Regolamento di Contabilità dell'Ente, alle medesime.